

Approvato con delibera n° 7 del Consiglio di Istituto del 10/11/14

Fatto salvo quanto riportato al Titolo 3 Studenti – Art.7 del Regolamento di Istituto si emette il presente Regolamento viaggi e visite di istruzione.

Art.1 Definizioni

I viaggi e le visite di Istruzione organizzati nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa sono a tutti gli effetti attività didattiche extra moenia che rendono tutti i partecipanti soggetti al rispetto del Regolamento di Istituto come per le attività didattiche intra moenia.

Per Viaggi di istruzione si intendono tutte le attività didattiche extra moenia superiori a una giornata.

Per Visite di istruzione si intendono tutte le attività didattiche extra moenia non eccedenti la giornata

Art.2 La Pianificazione

All'inizio di ciascun anno scolastico il Dirigente designa un referente dei viaggi e delle visite di istruzione, incaricato di redigere il Piano Viaggi da sottoporre al Consiglio di Istituto e di curare tutte le attività organizzative e amministrative in stretto raccordo con il DSGA e l'assistente amministrativo preposto.

Le Visite guidate e viaggi di istruzione sono oggetto di delibera di ciascun Consigli di Classe in sede di programmazione curricolare all'inizio dell'anno scolastico.

Possono essere svolte visite di istruzione coerenti con le finalità didattiche anche ove non programmate dal Consiglio di Classe, su richiesta di singoli docenti, qualora l'oggetto della visita non sia stato programmabile a inizio anno scolastico. In tal caso la richiesta va indirizzata mediante l'apposta modulistica al Dirigente Scolastico che ne valuta la fattibilità e la coerenza ed eventualmente autorizza.

Entro il mese di Dicembre di norma il Consiglio di Istituto approva il Piano dei Viaggi e delle Visite di Istruzione.

E' fatto divieto ai docenti assumere impegni economici relativi a viaggi o visite di istruzione mediante l'invio di cartoline o adesioni a mezzo web.

Art. 3 Partecipazione

Partecipano alle visite e ai viaggi di istruzione tutti gli allievi minorenni e maggiorenni, salvo quelli per i quali il Consiglio di Classe o il Dirigente Scolastico per motivi disciplinari abbiano deliberato la sanzione dell'esclusione dai viaggi e visite di istruzione. Gli allievi minorenni sono autorizzati a tantum all'inizio dell'anno scolastico dal maggiorenne responsabile.

Per i viaggi e le visite di istruzione il numero minimo di alunni partecipanti per classe deve essere di almeno il 60%. Gli alunni che non partecipano ai viaggi e visite di istruzione sono considerati assenti dall'attività didattica in quanto questa è in tale occasione a tutti gli effetti erogata extra moenia. Non è prevista attività di lezione a scuola durante lo svolgimento dei viaggi e delle visite di istruzione.

Gli alunni appartenenti a fasce economiche tutelate (le cui famiglie hanno prodotto ISEE all'atto dell'iscrizione) possono formulare istanza di accesso al fondo di solidarietà disponibile in base al Programma Annuale. L'entità del sussidio erogato è stabilita dalla Giunta Esecutiva.

Art. 4 Docenti accompagnatori

È prevista la presenza di docenti accompagnatori in misura di uno per ciascuna classe per le visite di istruzione in città, di uno ogni 20 alunni per tutti gli altri viaggi o visite.

Approvato con delibera n° 7 del Consiglio di Istituto del 10/11/14

I docenti accompagnatori sono designati dal Dirigente Scolastico prioritariamente fra i docenti della classe. In caso di indisponibilità dei docenti nell'ambito del Consiglio di Classe possono essere designati accompagnatori altri docenti in servizio presso l'Istituto. In caso di necessità si può fare ricorso all'utilizzo di unità del personale A.T.A. con le stesse responsabilità che l'incarico prevede.

Gli alunni diversamente abili, di norma, sono accompagnati alle visite guidate e ai viaggi di istruzione dall'insegnante di sostegno della classe o da altro insegnante di sostegno; in loro assenza, il Consiglio di Classe può ritenere opportuno invitare ad accompagnare l'alunno, il genitore dello stesso.

I docenti le cui classi sono in viaggio di istruzione o visita guidata restano in servizio a disposizione per eventuali incarichi in supplenze brevi in sostituzione dei colleghi assenti.

Art. 6 Versamento delle quote

All'atto di adesione al viaggio ciascun partecipante è tenuto a versare un acconto pari al 60% del costo presunto a mezzo indagine di mercato a titolo di caparra. Tale acconto di norma non è restituibile per disdetta dovuta a motivi non imputabili alla scuola.

Art. 7 Richieste di rimborso

Eventuali richieste di rimborso validamente motivate e addotte almeno 15 giorni prima della partenza potranno essere valutate dalla Giunta Esecutiva, salvo l'applicazione di penali da parte delle agenzie organizzatrici.

Art.8 Svolgimento del viaggio di istruzione

Lo svolgimento avviene secondo quanto descritto nel Diagramma di flusso per la Gestione dei Viaggi di Istruzione vigente presso l'Istituto.

Art.9 Rapporto di non conformità

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla scuola nel caso la ditta prescelta per la fornitura del servizio non rispetti gli impegni assunti, tuttavia i docenti accompagnatori e/o il personale di segreteria addetto alla gestione dei fornitori in caso di servizio non rispondente alle aspettative provvederà alla segnalazione di un rapporto di non conformità mediante l'apposito modulo on line e alla gestione dei rapporti successivi con il fornitore del servizio.

Art.10 Documenti applicabili

Mod.18 Autorizzazioni uscite didattiche

Mod.17 Rapporto di non conformità

Diagramma di flusso "Gestione dei viaggi di istruzione"